ILCASO.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile- Ufficio Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Italo Federici	Presidente rel.
Raffaele Viglione	Giudice
Giuseppe De Francesca	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento R.G. 64-1/2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio *ex* art. 268 ss. CCII

promosso da

[ ] rappresentato dall'avv. Luca Calò, con l'ausilio dell'Occ., avv. Caterina Rizzo;

---

visto il ricorso depositato il 2 aprile 2025, con il quale [ ] ha richiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

esaminata la documentazione prodotta e udito il giudice relatore;

ritenuto che sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- ricorre la competenza di questo Tribunale ai sensi degli articoli 27, co. 2 e 3, CCII e 28 CCII, dal momento che l'istante, già residente in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Taranto, ha trasferito la propria residenza in provincia di Vicenza il 3 aprile 2024 e, dunque, meno di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata, avvenuto in data 2 aprile 2025;
- sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII, atteso che il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- al ricorso risulta allegata ai sensi dell'art. 269 co. 2, CCII, una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, sì come prescritto dall'art. 270 co. 1, CCII;

considerato, inoltre, che nella specie possa ravvisarsi una situazione di sovraindebitamento nei termini di cui all'art. 2 co. 1 lett c), CCII, desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni rese dal debitore nel ricorso;

ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269, CCII e che, conseguentemente, debba essere dichiarata con sentenza l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270, CCII;

precisato che la misura dei redditi che resteranno esclusi dalla liquidazione **va determinata dal Giudice delegato** con provvedimento *ex* art. 268, comma 4, lettera B), CCII, **previa istanza del Liquidatore**;

considerato, altresì, che: (i) la natura dei crediti indicati nel ricorso come prededucibili poiché maturati dai professionisti incaricati dal ricorrente dovrà essere attentamente valutata dal liquidatore nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6 CCII; (ii) detti professionisti, per poter partecipare al riparto dell'attivo, sono comunque tenuti a presentare domanda di insinuazione al passivo; (iii) i relativi crediti dovranno essere fatti oggetto, al pari di ogni altro, di doverosa verifica da parte del liquidatore in sede di predisposizione del progetto di stato passivo affinché ne sia valutata, ai fini della eventuale motivata ammissione, la congruità alle pertinenti tariffe di legge, tenuto conto:

- del fondamentale principio di economicità delle procedure concorsuali, qui perseguito, nella intuibile esigenza di non ridurre in modo sensibile l'attivo da destinare ai creditori, anche attraverso una significativa calmierazione delle spese di procedura, evincibile sia dalle previsioni del d.m. n. 202/14 con riguardo alla misura del compenso spettante all'OCC (dal cui art. 16 si ricava, tra l'altro, che il compenso dell'OCC non può essere superiore al 5% dell'attivo distribuibile per i creditori se il passivo della procedura è superiore a € 1.000.000 e al 10 % dell'attivo distribuibile per i creditori in caso di passivo inferiore a € 1.000.000, con la precisazione che in caso di attivo distribuibile inferiore a € 20.000 non sono previste percentuali, ma, in virtù di un'interpretazione della norma ispirata ad un canone di ragionevolezza, il compenso non può essere comunque superiore a € 2.000, ossia l'importo massimo riconoscibile in caso di attivo distribuibile pari a € 20.000), sia dall'affidamento al gestore nominato dall'OCC di tutte le valutazioni e le specifiche attestazioni richieste in relazione alle singole procedure (art. 269, comma 2, CCII) e persino del compito di assistere il debitore nella presentazione della domanda di accesso (art. 269, comma 1, CCII),

- dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della prestazione in relazione alla qualità e alla quantità dell'attività professionale resa in favore del sovraindebitato, criteri sanciti dall'art. 2233, comma 2, c.c. per tutti i contratti d'opera intellettuale, trattandosi in particolare di prestazione professionale non necessaria e di ridotta consistenza ove si consideri che nella liquidazione controllata l'attività di assistenza del debitore nell'ausilio della scelta della procedura, nella raccolta delle informazioni e della documentazione rilevanti e nella presentazione della domanda è dalla legge demandata all'OCC e che, nel caso di specie peraltro, il ricorso e la relazione del gestore hanno un contenuto in gran parte sovrapponibile,

- della consistenza delle suddette attività richieste dall'ordinamento all'OCC, che dovrebbe indurre a parametrare la soglia dell'adeguatezza del compenso per le altre prestazioni professionali non necessarie in misura corrispondente ad una frazione del compenso massimo riconoscibile all'OCC,

- dell'impostazione, recentemente avallata dalla Suprema Corte (Cass. n. 28914 del 2022), secondo cui la regola di adeguatezza del compenso prevista dall'art. 2233, comma 2, c.c. ha natura imperativa e la relativa violazione, anche in ipotesi di accordo scritto, ne determina la nullità parziale e non determinante, con la conseguenza che il compenso deve essere rideterminato per via giudiziale ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c.;

ritenuto opportuno, anche in vista delle valutazioni appena descritte, procedere alla nomina di un liquidatore in professionista differente rispetto al gestore della crisi incaricato dall'OCC;

osservato, a tale ultimo riguardo, che ai professionisti che abbiano svolto, avvicendandosi, rispettivamente le funzioni di OCC e quelle di liquidatore spetti comunque un compenso unitario ai

sensi degli artt. 17 e 18, comma 2, del d.m. n. 202 del 2014 (Trib. Torino 7 maggio 2024; Trib. Milano 29/2/2024 e 21/11/2020; Trib. Bergamo 23/3/2021 e Trib. Palermo 10/5/2023), con le seguenti precisazioni: a) il compenso dell'OCC per le fasi anteriori a quella propriamente liquidatoria, ancorché non liquidato dal giudice (art. 275, comma 3, CCII), incide comunque, per il principio di unitarietà, sulla determinazione giudiziale del compenso del liquidatore; b) il compenso dell'OCC, ancorché certamente prededucibile, può essere insinuato al passivo in via del tutto provvisoria, sulla base del preventivo accettato dal debitore all'assunzione dell'incarico se e nei limiti in cui tale pattuizione non sia esorbitante rispetto ai suindicati parametri normativi e previa decurtazione proporzionale della parte di compenso riferibile alla fase liquidatoria ed esecutiva; c) l'insinuazione del credito dell'OCC potrà consolidarsi nel *quantum* solo al momento della ripartizione finale, ovvero quando il compenso suo e quello del liquidatore potranno essere unitariamente parametrati a valori di attivo e passivo effettivi e non meramente indicativi; d) sarà oggetto di ripetizione quanto eventualmente percepito dall'OCC in eccedenza rispetto alla sua parte di compenso finale, così come sarà oggetto di pagamento prededucibile da parte della procedura quanto eventualmente ancora dovutogli al medesimo titolo;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 268, 269;

letto, in particolare, l'art. 270, comma 2, lett. B- nuova formulazione- CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Italo Federici;

NOMINA

liquidatore **l'avv. Cosimo Buonfrate**, con studio in Taranto;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;

ORDINA

al debitore:

- il deposito, entro sette giorni, dell'elenco dei creditori;
- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'avvertenza che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione, senza indugio, a cura del liquidatore;

PRECISA

che ai sensi dell'art. 272 comma 3 *bis*, CCII, sono compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua eventuale esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;

DISPONE

che il liquidatore provveda:

- ad aprire immediatamente un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272, co. 1, CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 272 co. 2, CCII, a completare la formazione dell'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica e restituzione, a procedere alla formazione dello stato passivo ed alle conseguenti attività ai sensi dell'art. 273, CCII;
- a dare esecuzione, ai sensi dell'art. 275, CCII, al programma di liquidazione e a riferirne con cadenza semestrale al giudice delegato, entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/12/2025), depositando, unitamente al conto della sua gestione e all'estratto del conto corrente della procedura, un **sintetico rapporto riepilogativo delle attività svolte, ove avrà cura di precisare, altresì, ogni circostanza che, ai sensi degli artt. 280 e 282 co. 2, CCI, risulti rilevante ai fini della eventuale esdebitazione**; il rapporto riepilogativo, non appena vistato dal Giudice, sarà comunicato dal liquidatore ai debitori ed ai creditori;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, a trasmettere ai creditori ammessi al passivo e al debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, CCII;
- non appena terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare al giudice delegato il rendiconto della gestione e, all'esito della relativa approvazione, l'istanza di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 275 c. 3, CCII;
- a richiedere al Tribunale, una volta data esecuzione alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione ai sensi dell'art. 275 commi 5 e 6, CCII, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ex art. 276, CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione e per il diniego del beneficio;

AVVERTE che:

- dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- la liquidazione apre il concorso tra tutti i creditori;
- dalla data di deposito del ricorso è sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nella apposita area del sito web del Tribunale di Taranto (nonché, ove il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese) a cura del liquidatore, previa epurazione dei dati sensibili e nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura nonché delle linee guida ivi diffuse in materia da questo Tribunale. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

ORDINA

in presenza di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

DISPONE

che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo ai sensi dell'art. 272, CCII, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del **2 luglio 2025.**

Il Presidente rel.
Italo Federici